



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

data 29/02/2012

n° 05

3° Oggetto- **PIANO PUBBLICI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – REVISIONE**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **febbraio**, alle ore **21:05** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI Alberto	X		
2	BOTTINO Angelo	X		
3	CALLEGARI Rodolfo	X		
4	CARPI Benedetto	X		
5	CATASSI Alessandro	X		
6	CATTONI Vera	X		
7	CHIARELLI Pietro	X		
8	COSTA Giovanni		X	Entra alle 21.16
9	DE MARCHI Roberto	X		
10	FOIS Giuseppe	X		
11	FRAVEGA Ferdinanda	X		
12	GABRIELI Giuliano	X		
13	GERMI Paolo	X		
14	LAGOMARSINO Silvio	X		
15	MARSANO Claudio		X	Entra alle 21.44
16	ORSI Giuseppe	X		
17	PASTINE Iolanda	X	X	
18	SACCO Mario	X		
19	SARTORI Augusto	X		
20	TUSEO Maurizio	X		
21	VERDERIO Suavecito	X		
	TOTALE	18	3	

PARTECIPANO ALTRESI' GLI ASSESSORI ESTERNI:

1	BERNARDIN Andrea	x		
2	CORRADO Giovanni Michele	x		
3	FRACCHIA Mario	x		
4	RAGGI Giovanni Battista	x		

Assume la presidenza il Sindaco, **Roberto DE MARCHI**, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (18 su 21).

Partecipa il Segretario Generale **Dr Marco MORDACCI**

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: Gabrieli – Lagomarsino - Chiarelli

Si fa rilevare che alle ore 21:16 è entrato in aula il Cons. Marsano e alle 21:44 il Cons. Costa: **presenti 20.**

Al momento della discussione della presente pratica escono i Cons. Verderio e Catassi e risultano sempre assenti i Cons. Chiarelli e Sartori, usciti durante la pratica precedente: **presenti 16**

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 7 in data 13/2/2012 del Servizio Sviluppo economico e Commercio - SUAP, concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

UDITO l'intervento del Cons. Marsano(intervento, come da resoconto integrale in atti, omesso)...

UDITE le dichiarazioni di voto, come sotto indicate, rese a nome dei rispettivi Gruppi, dai Consiglieri:

Balsi: astensione

Costa: astensione

Bottino: astensione

Cattoni: favorevole

UDITO altresì l'intervento dell'Ass. Corrado....(intervento, come da resoconto integrale in atti, omesso)...

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti: 16

votanti: 12

astenuti: 04 (Balsi, Bottino, Costa e Marsano)

voti favorevoli: 12

voti contrari: --

DELIBERA

La proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

PIANO PUBBLICI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - REVISIONE
--

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Col voto unanime dei 16 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, come il presidente accerta e proclama

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

AREA AREA DI LINEA 1 - Sviluppo del Territorio, Comunicazione, Servizi al Cittadino
SERVIZIO Sviluppo Economico e Commercio - SUAP

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 13/02/2012

3° OGGETTO:

**PIANO PUBBLICI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.
REVISIONE.**

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Approvato con delibera N°5 del 20.02.2012

Immediatamente eseguibile

SI

NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale n. 1 del 2/1/2007, recante " Testo unico in materia di commercio", ed in particolare gli articoli da 50 a 62 (Capo VI, Somministrazione di alimenti e bevande);

Visto l'art. 55, 2° comma, della stessa nella parte in cui stabilisce che i Comuni " entro trecentosessantacinque giorni dall'emanazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, adottano un piano contenente i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, nonché quelli relativi all'individuazione di fasce orarie di apertura obbligatoria, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27/2/2008, recante " Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio)";

Considerato che le direttive regionali di cui alla delibera C.R. n. 5/2008 consentono ai Comuni di programmare attraverso parametri di riferimento esclusivamente qualitativi (quali, ad esempio, superficie, arredamento locali, somministrazione di prodotti tipici locali e/o provenienti dal commercio equo-solidale, personale occupato, inserimento del locale nel contesto urbano);

Dato atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 13/3/2009 è stato approvato il Piano dei Pubblici Esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

Dato atto che tale programmazione può essere sottoposta a revisione qualora se ne ravvisi l'opportunità e , comunque, almeno una volta ogni biennio;

Considerato necessario rivalutare i parametri ed i livelli minimi qualitativi indicati nella suddetta deliberazione, allo scopo di valorizzare la qualità complessiva dell'offerta e lo sviluppo del settore produttivo in oggetto, mediante meccanismi di attribuzione numerica che tengano in adeguata considerazione:

- il possesso delle competenze professionali in capo al titolare od ai soci della società titolare, piuttosto che a soggetti dipendenti o collaboratori nell'esercizio;
- la conoscenza delle lingue estere da parte del personale addetto alla presentazione dei prodotti ed alla correlata valorizzazione del territorio e della cultura locale;
- una continuità dell'offerta di servizio al pubblico sia nell'arco della giornata che nell'arco dell'anno, con particolare valorizzazione dell'apertura dell'esercizio nella stagione autunnale ed invernale;
- eliminazione di criteri ritenuti non significativi per la definizione qualitativa dell'esercizio;
- obbligatorietà di dimensionamento minimo dell'esercizio, relativamente alla superficie di somministrazione alimenti e bevande (50 metri quadrati o 30 metri quadrati, per il caso di concomitante e prevalente attività di artigianato), in quanto presupposto di maggiore redditività dello stesso e di conseguenti

ricadute positive sul mercato locale del lavoro; il dimensionamento minimo è inoltre presupposto per un migliore accoglimento della clientela nell'interno del locale e per una tendenziale diminuzione dei disagi derivanti da assembramenti esterni al locale stesso;

Dato atto che è stata effettuata, con esito positivo, la consultazione prevista dall'art. 55, 2° comma, della L.R. n. 1/2007 con i rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (documentazione in atti);

Visti il D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 (art. 34), il D.L. n. 1/2012 (art. 1) ed il D.L. n. 5/2012 (art. 12) e considerato che i principi stabiliti dalla normativa suddetta necessitano di adeguamento della normativa regionale, in attesa della quale è consentito , sulla base delle norme attualmente vigenti, provvedere ad una revisione dei criteri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premesse:

1) di sostituire l'allegato A alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2009 con il seguente, che si approva:

ALLEGATO A)

PARAMETRI QUALITATIVI per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

	PARAMETRI SOGGETTIVI	Punteggio
1	L.R.1/2007 – art. 13 comma 1 lett. a) n. 1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; <i>Punteggio assegnato al titolare (se richiedente è persona fisica) o ad uno o più soci (se il richiedente è società), se non valutato come requisito professionale di ammissione</i>	5
2	L.R.1/2007 – art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) avere esercitato in proprio, per almeno tre anni (oltre al periodo di due anni richiesto ai fini del requisito professionale di ammissione) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno tre anni (oltre al periodo di due anni richiesto ai fini del requisito professionale di ammissione) , presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS; <i>Punteggio assegnato al titolare (se richiedente è persona fisica) o ad uno o più soci (se il richiedente è società), se non valutato come requisito professionale di ammissione</i>	5
3	Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati <i>Punteggio assegnato al titolare (se richiedente è persona fisica) o ad uno o più soci (se il richiedente è società).</i>	5
4	Curriculum personale dimostrante esperienze lavorative, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, nel settore generale della gastronomia. <i>Punteggio assegnato al titolare (se richiedente è persona fisica) o ad uno o più soci (se il richiedente è società).</i>	5

I requisiti di cui ai nn. 1) e 2) non sono cumulabili in capo alla stessa persona fisica.

	PARAMETRI GESTIONALI	Punteggio
1	Impegno formale all'utilizzo di prodotti alimentari di qualità certificati e riconosciuti (DOC, DOP, IGP, MCG) liguri	5
2	Carta dei vini contenente almeno cinque tipologie di vini provenienti da aziende del territorio ligure	5
3	Menu tradotto in almeno due lingue (di cui una sia l'inglese) e almeno un addetto all'esercizio in grado di presentare ed illustrare i prodotti, evidenziandone le caratteristiche, con utilizzo della lingua inglese	5
4	Impegno formale all'utilizzo di prodotti alimentari di qualità certificati e riconosciuti (DOC, DOP, IGP, MCG) italiani, con esclusione di quelli liguri	5

Per l'individuazione dei prodotti tipici di cui al n. 1 e 4, si fa riferimento alle indicazioni ufficiali fornite dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova o della provincia di provenienza dei prodotti

	ALTRI PARAMETRI	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno mq. 1.5 per ogni posto a sedere	5
2	Aria condizionata nel locale di somministrazione il cui impianto dovrà essere realizzato in conformità ai regolamenti esistenti	5
3	Apertura oltre i 270 giorni all'anno, di cui almeno 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 marzo	10
4	Effettuazione di raccolta differenziata per l' "UMIDO", in apposito locale di stoccaggio	5
5	Sistema di riscaldamento a basso consumo energetico	5

2) di sostituire l'allegato B alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2009 con il seguente, che si approva:

ALLEGATO B)

PUNTEGGIO MINIMO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

ZONA 1

IL RILASCIO E' CONSENTITO SOLO PER LOCALI CON SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (come definita dall'art. 50, 1° comma, lett. b) della L.R. n. 1/2007) PARI AD ALMENO 50 MQ.

IN CASO DI ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E DI ATTIVITA' ARTIGIANALE, OVE QUEST'ULTIMA SIA PREVALENTE , TALE SUPERFICIE MINIMA E' RIDOTTA A 30 MQ.

LA PREVALENZA VIENE RICONOSCIUTA QUANDO LA SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO SIA DESTINATA, PER OLTRE LA META', A LABORATORIO E SERVIZI.

	PARAMETRI SOGGETTIVI	Punteggio
	Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	15

	PARAMETRI GESTIONALI	Punteggio
	Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	15

	ALTRI PARAMETRI	Punteggio
	Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	20

ZONA 2

	PARAMETRI SOGGETTIVI	Punteggio
	Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	10

PARAMETRI GESTIONALI	Punteggio
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	10

ALTRI PARAMETRI	Punteggio
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	15

ZONA 3

PARAMETRI SOGGETTIVI	Punteggio
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	5

PARAMETRI GESTIONALI	Punteggio
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	5

ALTRI PARAMETRI	Punteggio
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione	10

2) di sostituire l'allegato C alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2009 con il seguente, che si approva:

ALLEGATO C)

Norme e modalità di attuazione della programmazione comunale

Art. 1 – Principi generali

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande relativamente alle nuove aperture e trasferimenti sono disciplinate dalle norme contenute nella presente deliberazione di programmazione, adottata a norma della legge regionale 1/2007 “Testo unico in materia di commercio” e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 5/2008.

L'Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

Art. 2 – Modalità di attuazione

Al fine dell'avvio o del trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della presente programmazione, gli interessati dovranno produrre la richiesta di autorizzazione (allegato "D"), attestando il possesso dei requisiti di cui all'allegato "A") e il possesso del livello qualitativo previsto.

E' autorizzabile un nuovo esercizio qualora il richiedente dichiari sotto la propria responsabilità o dimostri adeguatamente che l'esercizio di somministrazione per cui si richiede l'autorizzazione raggiungerà il livello qualitativo minimo sopra previsto.

E' autorizzabile il trasferimento di esercizi esistenti all'interno della zona di appartenenza o verso altra, a condizione che venga rispettato il livello minimo di qualità stabilito per la zona stessa, fatti salvi i casi di trasferimento di esercizi esistenti alla data di approvazione del presente atto, per i quali, in caso di trasferimento per cause non imputabili alla volontà del titolare (sfratto) , viene concesso al richiedente un termine per l'adeguamento ai parametri qualitativi previsti per la zona di riferimento di dodici mesi dal rilascio della autorizzazione.

In particolare:

- per “ causa non imputabile alla volontà del titolare (sfratto)”, deve intendersi un provvedimento di sfratto convalidato dall'A.G.O., a prescindere dalle motivazioni del provvedimento; il sussistere di tale situazione può risultare anche da dichiarazione sostitutiva prodotta dal richiedente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- il termine concesso per l'adeguamento ai parametri qualitativi previsti per la zona di riferimento non è prorogabile, decorre dal rilascio della autorizzazione al trasferimento e scade dopo dodici

mesi, indipendentemente da eventuali trasferimenti dell'azienda effettuati nel periodo stesso, a qualsiasi titolo;

- allo scadere del termine, il raggiungimento dei parametri qualitativi previsti per la zona di riferimento dovrà essere dimostrato dal titolare dell'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

E' riconosciuto valido il subingresso per gli esercizi esistenti alla data del presente atto, in esenzione dal rispetto dei parametri qualitativi di cui al presente atto.

Il caso di domande concorrenti riguardanti il medesimo immobile, presentate in un arco temporale di 60 giorni decorrenti dalla presentazione della prima, viene risolto secondo il criterio di preferenza della richiesta che individua un livello qualitativo superiore del progettato esercizio.

Sono pubblicate all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di S. Margherita Ligure la presente programmazione e i dati essenziali delle domande presentate, ai fini di cui all'art. 8, 3° comma, della legge n. 241/1990.

Può essere iniziata l'attività successivamente al rilascio di autorizzazione, nei tempi e con le modalità previste dall'art. 55 della L.R. n. 1/2007. All'atto dell'effettiva apertura dell'attività il titolare deve inviare al Comune la comunicazione dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Successivamente alla presentazione della comunicazione di effettivo inizio della attività da parte del soggetto autorizzato, viene effettuato, ad opera del Comandante della Polizia Locale e del Dirigente della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni in materia, o di loro delegati, un controllo finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza del livello qualitativo dichiarato nella richiesta di autorizzazione; in caso di mancato rispetto di quanto dichiarato l'Amministrazione procede a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza dall'autorizzazione, assegnando all'interessato un termine non inferiori a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento, e a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

Devono essere effettuati controlli finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti riconosciuti al momento della apertura dell'esercizio con la seguente cadenza minima: da un minimo di uno ad un massimo di tre controlli nell'arco del triennio dall'apertura dell'esercizio".

Art. 3 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla L.R. n. 1/2007 e successivi provvedimenti regionali in materia.

3) di autorizzare i competenti Uffici ad apportare al modello di domanda per rilascio di autorizzazione (allegato "D" alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 13/3/2009) le variazioni conseguenti alla presente deliberazione o ritenute, comunque, opportune per una migliore e più dettagliata formulazione;

4) di stabilire che la regolamentazione contenuta nel presente atto sia applicabile alle istanze presentate successivamente alla approvazione dello stesso;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.


PARERI

Il Dirigente/Funziionario incaricato di P.O. del AREA DI LINEA 1 - Sviluppo del Territorio, Comunicazione, Servizi al Cittadino/ in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 7 in data 13/02/2012 dell'Sviluppo Economico e Commercio - SUAP che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere ~~FAVOREVOLE/CONTRARIO~~

Alla presente sono uniti n. 4 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 6 facciate utili.

Data 16/2/2012

Il Dirigente /Il Funziionario inc. di P.O.




Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 20 FEB 2012

Il Dirigente Responsabile



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 8 MAR. 2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del

T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, 8 MAR. 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE

Divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
